



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo
SETTORE TECNICO

cap 24020 – via Raimondo Ruggeri 38 - tel. 035/ 740259 - c.f. 81001030162 - P. I.V.A. 00793310160

Ord. n. 54

Casnigo, li 31/05/2024

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Vista la richiesta della Ditta MBM Installazioni SRL, qui protocollata in data 28/05/2024 – col n. 5231, per la proroga dell'ordinanza n. 32 del 15/03/2024 relativa all'istituzione del divieto di sosta e regolarizzazione del senso unico alternato, a vista e/o da movieri e/o da semaforo mobile da cantiere dalle ore 7,00 alle ore 18,00 – dal 11/03/2024 al 31/05/2024 e comunque fino a fine lavori, per posa tubetti in canalizzazioni e infrastrutture esistenti (illuminazione pubblica, ENEL e TIM), scavo minitrincea e tradizionale, posa pozzetti e armadi per la realizzazione di infrastruttura fibra ottica Open Fiber nelle seguenti vie del comune di Casnigo (BG), di seguito meglio specificate: VIA SERIO, VIA RIPA PI, VIA ROMA, VIA RAIMONDO RUGGERI, VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', VIA EUROPA, VIA CESARE BATTISTI, LOCALITA' MADONNA D'ERBIA, LOCALITA' MELGAROLO, VIA 24 MAGGIO, VIA TRIESTE, VIA TRENTO, VIA CAVOUR, VIA FOSSATO, VIA SANTO SPIRITO, VIA VITTORIO EMANUELE II, VICOLO PIAVE, VIA GARIBALDI, VIA BALILLA, VIA AIE, VIA SCALETTA, VIA CORNELLO, VIA PADRE IGNAZIO IMBERTI, VIA BARBATA, VICOLO FIUME, VIA FIUME, VIA BRACCHIO, VIA SANTISSIMA TRINITA', PIAZZA CADUTI, VIA LUNGO ROMNA, VIA CARRALI e VIA TRIBULINA.

Richiamata la Nostra precedente ordinanza n. 32 del 15.03.2024 di cui sopra ed accertato che la validità della stessa era fissata fino al 31/05/2024;

Ribadito che non tutte le predette strade sono in carico al Comune di Casnigo e che pertanto necessita richiedere la proroga agli Enti Competenti;

Ritenuto opportuno, inoltre, non emettere l'ordinanza per il divieto di sosta nelle predette strade per tutto il periodo indicato per i lavori, ma chiedendo di volta, in volta, apposita ordinanza;

Considerato che si rende necessario procedere alla proroga dell'Ordinanza n. 32/2024 dal 01/06/2024 al 31/07/2024;

Visti gli artt. 5 e 7 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285, recante il testo del "Codice della strada";

SI ORDINA

**La proroga dell'ordinanza n. 32/2024
per l'istituzione del senso unico alternato, a vista e/o da movieri
e/o da semaforo mobile da cantiere,
dalle ore 7,00 alle ore 18,00
dal 01/06/2024 al 31/07/2024 e comunque fino a fine lavori,
nelle seguenti strade:**

**via Raimondo Ruggeri, via Martiri della Liberta', via Europa, via
Cesare Battisti, localita' Madonna d'Erbia, via Ventiquattro Maggio,
"tratto comunale" di via Trieste, via Trento, via Cavour, via Fossato,
via Santo Spirito, via Vittorio Emanuele Secondo, Vicolo Piave, Via
Garibaldi, Via Balilla, Via Aie, Via Scaletta, Via Cornello, Via Padre**

**Ignazio Imberti, Via Barbata, Vicolo Fiume, Via Fiume, Via Bracchio,
Via Santissima Trinita', Piazza Caduti, Via Carrali.**

La presente proroga dell'ordinanza sarà portata a conoscenza della popolazione mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, delle necessarie segnalazioni e l'affissione di copie della presente, in particolare nell'area interessata dai lavori.

Si ordina, altresì, alla Ditta incaricata per l'esecuzione dei lavori di predisporre tutta la segnaletica di cantiere e stradale necessaria per segnalare i lavori.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla rispettare.

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone per qualsiasi accadimento relativo alla presente ordinanza.

Si precisa che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire quanto adottato per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, Sezione di Brescia, ai sensi della L. 1034/1971 ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 1199/1971.

Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, è inoltre possibile ricorrere, ai sensi dell'art. 37, comma 3° del D.L.vo n. 285/1992, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza al Corpo di Polizia Locale Intercomunale Valseriana per quanto di competenza.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Arch. Manuela Berardino)